

## Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 16.03.2017

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2017.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), quali componenti della IUC.

Visto l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "legge finanziaria provinciale per il 2016", ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all'Imposta immobiliare semplice. In particolare è stata fissata nella misura dello zero per cento l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Inoltre l'aliquota base per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, D2, C1 e C3, è stata stabilita nello 0,55% mentre la deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita, per il solo periodo d'imposta 2016, in € 1.500.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. 14 dd. 30/12/2014 così come modificato dall'art. 18 della L.P. 21 del 2015) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA BASE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Vista altresì la recente L.P. n. 20 dd. 29/12/2016 (finanziaria provinciale per l'anno 2017) che ha introdotto alcune modifiche in materia di IMIS.

Dato atto che con specifiche deliberazioni consiliari dei singoli comuni è stato approvato il progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi fra i comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivè e Stenico che lo stesso è stato successivamente sottoscritto in data 01.07.2016.

Evidenziato che in seguito è stata approvata e quindi sottoscritta in data 01.08.2016 la convenzione generale per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti tra i comuni sopramenzionati, agli atti rep. n. 311 scritture private del comune di Comano Terme.

Preso atto che, in materia di IMIS, le Amministrazioni Comunali associate di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivè e Stenico, hanno deciso di uniformare gli atti amministrativi in essere adottando un regolamento uguale per tutto l'ambito di riferimento dei servizi associati approvato dal Comune di Comano Terme con deliberazione n. 15 dd. 16.03.2017.

In tale ottica, si è proceduto anche con l'analisi e la modifica delle aliquote vigenti in ciascun ente, pur mantenendo inalterati gli equilibri di bilancio e tenendo fede agli impegni assunti nel

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, volto ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderare la pressione, come evidenziato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUQUOTA	DETRAZIONI E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€ 293,96	
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/5	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2.	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Considerato che per quanto concerne l'abitazione principale, nella fattispecie ormai solo delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), la legge provinciale citata ha fissato delle detrazioni d'imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di COMANO TERME è pari a € 293,96.

Preso atto che con deliberazione n. 15 dd. 16.03.2017 del Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'IMIS, nel quale, fra l'altro, si evidenzia che sono state introdotte le seguenti assimilazioni all'abitazione principale (art. 5):

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Qualora il parente o affine beneficiario, sia anche soggetto passivo autonomo in quota parte di possesso del medesimo fabbricato, l'agevolazione per i comproprietari comodatari sarà limitata alla sola aliquota.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
  1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
  2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Ritenuto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8 comma 4 del nuovo Regolamento IMIS, di prevedere l'unico versamento annuale avente scadenza il 16 dicembre 2017, considerato che per l'anno in questione, trattandosi di un sabato, saranno accettati come regolari anche i versamenti fatti in data 18 dicembre 2017.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di approvare il Bilancio di Previsione 2017.

Con voti favorevoli di n. 14, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUQUOTA	DETRAZIONI E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€ 293,96	
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/5	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2.	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di fissare la scadenza per il versamento della nuova IMIS in unica rata annuale entro il 16

dicembre 2017, considerato che per l'anno in questione, trattandosi di un sabato, saranno accettati come regolari anche i versamenti fatti in data 18 dicembre 2017.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'articolo 13 comma 13bis del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di dichiarare, per le ragioni meglio specificate in premessa e con voti n. 14 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
5. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.